



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.23/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente

dr. Rocco LOTITO Consigliere

dr. Federico LORENZINI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art.142 c.g.c. iscritto al n. 9018 del registro di Segreteria, promosso ad istanza di

DOTI Fabio (C.F. DTOFBA77T22G942T), nato a Potenza il 22/12/1977 e residente in via Trecchinari snc a Maratea, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Tommaso Rossi ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in viale della Vittoria n.2 ad Ancona – pec: tommaso.rossi82@pec-ordineavvocatiancona.it ;

per la revoca del Decreto n. 69/2023 emesso dal Giudice designato per la resa del conto giudiziale nel procedimento rubricato al n.9018 del registro di Segreteria;

esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nell'udienza del 30 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ssa Ilda Coluzzi e l'Avv. Pietro Telesca su delega del difensore costituito Tommaso Rossi, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con ricorso in opposizione ex art.142 c.g.c. il Sig. Fabio Doti ha impugnato il decreto del Giudice designato n. 69/2023 del 26 ottobre 2023, notificato in data 05/12/2023, con cui erano stabiliti i termini per la presentazione, presso il Comune di Maratea, del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2019, compilato dal summenzionato agente contabile esterno, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "*B&B IL CARRUBO*" ed afferente alla riscossione dell'imposta di soggiorno e per il successivo deposito presso questa Sezione giurisdizionale del conto parificato. Nelle conclusioni chiedeva che la Corte adita volesse: "*[...] dichiarare nullo, inefficace, o comunque revocare il decreto di fissazione termine per la resa del conto giudiziale n.69/2023 ... Con vittoria di spese ed onorari di giudizio*".

Con l'interposto gravame l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando la qualifica di agente contabile nel 2019. In particolare si precisava che il Sig. Fabio Doti, titolare del "*B&B IL CARRUBO*" aveva avviato la propria attività solamente in data 07.07.2020, come evincibile dalla domanda inviata a mezzo pec al Suap del Comune di Maratea, di segnalazione di apertura della nuova attività ricettiva completa degli allegati.

In sede di udienza dibattimentale l'avv. Telesca si è riportato agli scritti difensivi ed, in particolare, ha insistito per la declaratoria di difetto di

legittimazione passiva in capo al proprio assistito, non avendo, quest'ultimo, rivestito la qualifica di agente contabile nell'anno 2019. Il P.M. non si è opposto, riservandosi di agire, all'esito di ulteriore attività istruttoria, relativamente ad altra diversa struttura.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso in opposizione al decreto del Giudice designato n.69/2023 è fondato e da accogliersi nei termini di cui in motivazione.

A tal proposito, alla luce della documentazione versata in atti, si evince che per l'annualità 2019, il Sig. Fabio Doti non rivestisse la qualifica di agente contabile in relazione all'attività di ricezione alberghiera oggetto di contestazione ed afferente al *"B&B IL CARRUBO"* e, pertanto, a tal proposito non fosse destinatario dell'obbligo di resa del conto giudiziale, concernente il versamento dell'imposta di soggiorno. Questo, in particolare, è comprovato: dalla ricevuta S.U.A.P. di Maratea del 7 luglio 2020 relativa alla pratica DTOFBA77T22G942T-02072020-2031 relativa alla comunicazione avente ad oggetto *"APERTURA NUOVA ATTIVITA' BED AND BREAKFAST 'IL CARRUBO'"* di Fabio Doti; dalla nota prot. n.0000686 del 15.01.2024 del Comune di Maratea che, a richiesta della Procura contabile, ha precisato che *"la struttura ricettiva segnalata con nota prot. n.14935 del 16.10.2020 denominata 'B&B Il Carrubo' individuata con il codice struttura n.12563 [...] registrata nella piattaforma in data 28.07.2020, è diversa dalla struttura ricettiva denominata 'Villa (Doti Fabio)' individuata con il codice struttura n.8058 [...] registrata nella piattaforma in data 28.06.2018"*.

E' opportuno, a tal proposito, ricordare brevemente che il S.U.A.P. svolge la funzione di *"... unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ..."* (art. 2 del d.p.r n. 160/2010); da rilevare, poi, lo stretto legame funzionale ed organizzativo intercorrente tra il S.U.A.P. e le amministrazioni comunali (cfr. art. 4 del succitato d.p.r. n. 160).

In conclusione, l'opposizione al decreto per resa di conto va accolta, risultando acclarato il difetto della qualifica soggettiva di agente contabile in capo all'opponente per la struttura ricettiva denominata *'B&B Il Carrubo'* individuata con il codice struttura n.12563 relativamente all'anno 2019, in quanto operativa dal 2020.

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 del c.g.c., le spese processuali seguendo il principio della soccombenza, vengono poste a carico dell'Ente locale e liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. in euro 410,00. Nulla per le spese della sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dispone l'annullamento del decreto n. 69/2023 emesso dal Giudice designato;
- ai sensi dell'art. 31, c.1, del c.g.c., le spese di giudizio vengono poste a carico del Comune di Maratea e liquidate nella somma di euro 410,00, più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2,

comma 2, del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nulla per le spese della sentenza;

-ai sensi dell'art. 144, c. 2, c.g.c. la presente sentenza sarà comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alla parte opponente, al Pubblico Ministero, al Comune di Maratea, ed a cura di quest'ultimo, al Responsabile del procedimento.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 30 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Federico Lorenzini)

(Vincenzo Maria Pergola)

Deposito in Segreteria il 14 febbraio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele